

LA MAGISTRATURA

DI NORCIA

NOTIFICAZIONE



Amnesso dal generale Consiglio di questo Comune tenuto li 17. Novembre 1859 il Regolamento Edilizio relativo al modo da invariabilmente osservarsi in questa Città tanto nella costruzione de' fabricati, quanto nel riattamento degli antichi, redatto dai pre-scelti Deputati a base delle Istruzioni somministrate dalli Chiarissimi Signori P. Angelo Secchi della Compagnia di Gesù, e Professore Commendatore Luigi Poletti, e riportatane la Sovrana sanzione partecipata a questo Municipio dall' Apostolica Delegazione di Provincia con Ossequiato Dispaccio dei 30. Aprile 1860. N. 2778; la Magistratura suddetta si fa sollecita con la presente Notificazione renderlo di pubblico diritto riportandone quì ap-

presso l'intero tenore affinchè ognuno possa conoscere le prescrizioni che in esso Regolamento si contengono, ed attenersi scrupolosamente alle medesime tanto nel costruire nuovi Caseggiati, quanto nel riattare gli antichi, iscansando per tal modo tutte quelle comminate pene, e danni, che in caso di trasgressione ciascenno irremissibilmente andrebbe ad incorrere; avvertendo, che detta Legge Edilizia avrà la sua piena esecuzione a contare dal 15. corrente Maggio.

Dalla Residenza Comunale li 10. Maggio 1860.

LUIGI CAV. COLIZZI GONFALONIERE



PIETRO Dr. FUSCONI
GIUSEPPE Dr. CARDUCCI
FELICIANO PATRIZI-FORTI
STEFANO ONORJ
NUNZIO MASSENZI
FILIPPO C. BATTAGLIA

ANZIANI

Norcia Tip. Zitelli

REGOLAMENTO EDELIZIO PER LA CITTA'

DI NORCIA

§. 1.

E inibito nell'interno della Città di Norcia di erigere nuove fabbriche, e di restaurare le antiche, senza permesso della competente Autorità, la quale sarà esercitata da una Commissione nominata dal Consiglio Municipale. Lo esercizio di tale Autorità ha per iscopo principalmente di assicurare la solidità, e la regolarità delle Fabbriche sulle norme stabilite nel presente Regolamento e specialmente dal §. 15. al 31. inclusive.

§. 2.

Non potranno erigersi nuove fabbriche, nè restaurarsi le preesistenti in quelle parti del recinto della Città, che in base della pianta della Città medesima, e delle osservazioni redatte dallo Ingegnere Governativo, il Consiglio Municipale dichiarerà comprese nelle aree da rendersi comunali per ampliamento, e sistemazione delle piazze, e delle strade. Agli espropriati verrà liquidato il giusto compenso a forma di Legge sulle espropriazioni in data del 3. Luglio 1852.

§. 3.

I prospetti delle fabbriche dovranno essere in tutto conformi alle regole di arte, ed

alle Leggi di pubblico ornato per quanto lo comporti la natura del Luogo, e la forza delle circostanze. Nello interno delle Fabbriche il Proprietario resta libero nella elezione delle forme, con questo che rispetti le condizioni di solidità, e tutte le altre contenute nel presente Regolamento dal §. 15. al 31. inclusive.

§. 4.

La Commissione è costituita di quattro Membri oltre il Gonfaloniere pro-tempore, il quale ne tiene la Presidenza, ed ha voto deliberativo siccome gli altri. I detti quattro Membri saranno scelti dal Consiglio Comunale o nel suo seno, o fuori, e questi a tenore delle altre Deputazioni verranno rinnovati nei termini stabiliti dalle Deputazioni Comunali. Sarà inoltre scelto dal Consiglio stesso in via provvisoria un Ingegnere Civile, od un Architetto addetto alla nominata Commissione, e dipendente anche dalla Commissione stessa; il cui esercizio sarà per la durata di anni cinque, entro il decorso dei quali dovranno avere effetto tutti i lavori in conseguenza dei danni prodottisi nella Città di Norcia dal terremoto. Dopo il quale quinquennio le incombenze tutte attribuitesi nel presente Regolamento al suddetto provvisorio Ingegnere, o Architetto, si eserciteranno, ed adempiranno gratuitamente da uno dei

Componenti la lodata Commissione a ciò il più atto, ed idoneo giudicato.

§. 5.

La Residenza della Commissione è nel Palazzo del Comune. Ivi l'Ingegnere, o Architetto terrà il suo officio particolare durante il quinquennio di cui nel §. precedente, ed in esso Palazzo avranno luogo le Sedute della Commissione ordinariamente due volte la settimana, e straordinariamente nei casi di urgenza ad ogni invito del Presidente. Il Segretario Comunale assisterà la Commissione a tutte le riunioni, ne stenderà i Verbali, tiene la corrispondenza, ed eseguirà quanto occorre al retto, e spedito andamento degli atti. Nel preventivo del Comune sarà considerata la spesa per l'onorario provvisorio dell'Ingegnere, o Architetto, e quella necessaria per la condotta del suo ugualmente provvisorio ufficio.

§. 6.

Le istanze di coloro che vorranno costruire nuove fabbriche, o restaurare le antiche, dovranno essere indirizzate al Presidente. Il medesimo le rimette all'Ingegnere, o Architetto, e questi, verificate le condizioni locali, dà la sua relazione accompagnata dal proprio parere in iscritto.

§. 7.

La Commissione prende a discutere in

seduta legale le istanze avanzate, ed i relativi rapporti dell'Ingegnere, e delibera con le norme del presente Regolamento. La seduta è legale quando intervengano i Membri in numero non minore di tre, e le deliberazioni si avranno per legittime a maggioranza di voti. Nel caso che il parere redatto in iscritto sulla istanza dall'Ingegnere, o Architetto discordi dal voto della maggioranza, la deliberazione non sarà eseguibile se non presso l'approvazione Delegatizia, a cui spetterà eziandì di risolvere in caso di parità di voti.

§. 8.

Di tutte le discussioni, e deliberazioni si redigerà distinto Verbale da ritenersi tra gli atti della Commissione.

§. 9.

Ogni risoluzione per essere eseguibile dovrà essere munita della firma del Presidente, e del Segretario.

§. 10.

Tutte le deliberazioni della Commissione verranno comunicate di officio a diligenza del Segretario alle parti interessate, e saranno eseguibili dopo otto giorni dalla data della intimazione, quante volte non si esibisca reclamo nell'ufficio della Commissione, nel qual caso per la definitiva deter-

minazione verranno trasmessi gli atti alla Delegazione.

§. 11.

Ad ognuno dei petenti, cui sia accordato il permesso di fabricare, verrà consegnata una copia a stampa del Regolamento, di cui pagherà al Comune l'importo.

§. 12.

La Commissione, e specialmente l'Ingegnere, o Architetto sorvegliano il lavoro, invigilano, perchè il Regolamento Edilizio che segue, venga rigorosamente osservato.

§. 13.

Verificandosi il caso di contravvenzione si redige dall'Ingegnere, o Architetto, con l'assistenza di due Testimonj il regolare Verbale, il quale visto dalla Commissione si trasmette al Magistrato giudiziario per l'analogia decisione.

§. 14.

Uno stato delle istanze ricevute, e delle corrispondenti determinazioni, non che delle contravvenzioni fatte, e delle pene o multe applicate viene ogni mese redatto dal Segretario Comunale, e firmato che sia da tutti i Membri della Commissione si trasmette a cura del Presidente all'Apostolica Delegazione.

§. 15.

Chiunque munito del debito permesso,

come al §. 11, resta vincolato alla rigorosa osservanza delle seguenti disposizioni.

§. 16.

Le Fabriche nuove non si facciano che di due piani, cioè del pian terreno, del piano superiore; potranno pure avere anche un piano sotterraneo: l'altezza della gronda al terreno non superi mai otto metri, e mezzo, con i tetti disposti in modo da richiedere negli altri muri di appoggio la minore altezza possibile. A preferenza di ogni altra, è consigliata la costruzione delle case a baracca sullo esempio di quelle che già esistono, e che hanno tanto bene resistito alla forza dei terremoti.

§. 17.

Nelle case da ristorarsi non si conservi il terzo piano se non quando i restauri siano per quello relativamente di non grande entità.

§. 18.

E' proibito di fabricare sui terreni di scarico, ed in pendio se non alla dovuta profondità fino ad oltrepassare la superficie del suolo vergine, cioè fino ad un fondo, che dovrà essere riconosciuto consistente, solido, ed abbastanza sicuro nei casi di pendio.

§. 19.

I muri abbiano una grossezza sufficiente da determinarsi dalla Commissione nella

specialità dei casi insieme alla profondità dei loro fondamenti. Se le case non sono fatte a baracca, non siano però mai minori di sessanta centimetri, ed in quei di telaro, o muri esterni abbiano di più al di fuori una scarpata di un ventesimo almeno della altezza. I muri estranei, o di telaro si colleghino bene con i muri divisorj, onde facciano una massa tutta unita.

§. 20.

Nei fondamenti le escavazioni del terreno si facciano di forma regolare a sezione rettangolare, e non a cuneo, come ora si pratica pessimamente.

§. 21.

Le volte si permettono soltanto nei sotterranei delle nuove case, e delle case da restaurarsi saranno tollerate le esistenti soltanto nei piani terreni, ma strette da leghe di ferro. E' proibita la loro costruzione a ciottoli rotondi, e a sacco, ma dovranno essere regolarmente costruite di mattoni, o di pietra spongosa, o stratiforme con buon cemento, come si dirà in seguito. Si facciano sempre a tutto sesto semicircolare, e di quelle dette a botte, a vela, o a schifo. La grossezza alla chiave non sia minore di venticinque centimetri, ed in quelle di qualche ampiezza sia almeno un diciottesimo del diametro. Siano rinfrancate al terzo con

muro pieno, non sovraccaricate di pesi inutili, ed impostate con la loro grossezza ai muri, la cui ertezza sarà determinata come al N. 10.

§. 22.

Le aperture delle porte, e finestre si facciano a distanza conveniente dagli angoli dei muri esterni, e delle estremità dei muri di tramezzo, e quelle di un piano corrispondano a piombo a quelle degli altri, abbiano spallette lavorate con speciale diligenza, e l'architavatura bene impostata coi tetti posti a trafile, ed a centro.

§. 23.

I tetti sieno sostenuti con travi poggiati orizzontalmente su tutta la grossezza dei muri, o dei cosciali di regolari incavallature. Alle travi che poggiano sui muri si facciano le legature, o chiavi di ferro, o alle incavallature si sottopongano possibilmente delle travi sussidiarie, nel senso dei muri, sopra i quali riposano. In ogni modo il sistema delle travature dovrà sempre collegarsi nel miglior modo che la diversa disposizione permette.

§. 24.

Nei solaj, o soffitti le travi posino pu-

re su tutta la grossezza dei muri, ed abbiano le legature a chiavi di ferro.

§. 25.

Nelle camere canne le armature dei legnami siano leggere, ben contrastate, ed assicurate nei muri, e la loro tessitura non sia di vergoli, o grosse bacchette di faggio, ma di vimini sottili, o canne spaccate: l'intonaco di poca grossezza con cemento di gesso, o con altro migliore dell'ordinario, e senza addossarvi rilievi.

§. 26.

Nella costruzione dei muri la pietra da usarsi sarà conciata, spongosa, stratiforme di qualità resistente, e di dimensione non soverchiamente piccola, i ciottoli rotolosi saranno affatto esclusi dalle parti murarie sopratterra, e potranno soltanto permettersi nei fondamenti. Nelle volte dovranno sempre usarsi o mattoni, o pietra spongosa.

§. 27.

Per la formazione della malta, la calce dovrà essere di tutto sasso bianco, portata in pezzi, non lasciata sfiorire all'aria, ma regolarmente smorzata con acqua, e mantenuta in consistenza molle, quando abbia a conservarsi per qualche tempo. L'arena, o sabbia sarà depurata dalla terra, e dalle grosse breccie, e se non sia così somministrata dalle cave, dovrà esservi ridotta mediante

la lavatura, e la vagliatura. La proporzione della calce, ed arena per la formazione delle malte dovrà costituirsi in quei rapporti, che saranno prescritti dall'Architetto Comunale, desunti da parziali esperimenti.

§. 28.

La Commissione delle Fabriche designerà i luoghi, ove convenga meglio estrarre i detti materiali di sassi, ed arena, ed ove farsi la calce.

§. 29.

Finalmente qualsiasi materiale da impiegarsi sia sempre di buona qualità, e di sufficiente dimensione, così che ogni costruzione segua colle buone regole dell'arte da incontrare l'approvazione della Commissione.

§. 30.

Chiunque fabbrichi senza il permesso da riportarsi come al §. 1, sarà obbligato alla demolizione della opera fatta, ed al trasporto lontano dal lavoro di tutti i materiali. In caso d'inadempimento nel termine, che sarà stabilito, questa demolizione, e trasporto si eseguirà di officio dalla Commissione delle Fabriche a tutto carico, e rischio dei Contraventori.

§. 31.

Ogni muratore, e qualunque giornaliero si faccia a lavorare in opposizione alle suesposte disposizioni, delle quali, at-

tesa la loro pubblicità, niuno può allegarne ignoranza, incorrerà nella multa da baj: 30 a scudi tre secondo la gravità dei casi. Qualora il Contravventore sia assolutamente insolubile, sconterà la multa inflitta col carcere. I Muratori forastieri saranno parimenti soggetti alle stesse multe, ed in caso di recidiva inabilitati al lavoro nel Territorio del Comune, salvo, a seconda dei titoli, d'impetrare dalla Autorità politica le altre convenienti misure.

§. 32.

Si stabilisce un premio di scudi dieci a chi presenta un saggio della migliore arena rinvenibile a non molta distanza dalla Città, ed in cave copiose.

§. 33.

Simile premio resta determinato a chi presenti saggio della migliore qualità di pietra stratiforme.

§. 34.

Un egual premio di scudi dieci si determina per chi indicherà il luogo più opportuno per eseguire fornaci di calce, e per la qualità di pietra buona, e che si rinventa, e per la vicinanza dei trasporti, e comodità della legna.

§. 35.

Quando siano state conosciute queste qualità di materiali dalla Commissione so-

vraindicata, verranno con apposita Notificazione fatta conoscere al pubblico, e specificate nel Regolamento sulle Fabriche.

N. 45816. La Santità di Nostro Signore, nella Udienza di questa mattina, sentita la relazione rassegnatasene dal sottoscritto Ministro dell' Interno, insieme con gli opinamenti del Consiglio di Stato, e del Consiglio dei Ministri, ha degnato approvarc il Regolamento sulla nuova Legge Edilizia statutaria per la Città di Norcia, compilatosi giusta le vigenti Leggi Pontificie.

Dal Ministero dell' Interno li 28. Aprile 1860.

IL MINISTRO DELL' INTERNO
ANDREA PILA